

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25. 1. 1983 - 25. 1. 2003

GIORNATA ACCADEMICA
Vent'anni di esperienza canonica,
24 gennaio 2003

Sesta Relazione
Il Diritto Canonico nell'ambito del matrimonio e della famiglia,
Rev. mo Padre Nikolaus Schöch, O.F.M. ,
Decano della Facoltà di Diritto Canonico
Pontificio Ateneo «Antonianum»

Sommario:1. Il personalismo cristiano come fondamento e chiave interpretativa della normativa matrimoniale canonica; 2. Il *bonum coniugum* come pilastro della concezione personalista del matrimonio; 3. Alcune osservazioni sull'incapacità relativa; 4. Nuove sfide per il diritto di famiglia; 5. Conclusione.

1. Il personalismo cristiano come fondamento e chiave interpretativa della normativa matrimoniale canonica

«Niente è tanto caratterizzante per la legislazione e la giurisprudenza di un periodo quanto il concetto d'uomo al quale si orienta». Così si potrebbe tradurre dal tedesco una affermazione pronunciata dal filosofo e giurista Gustav Radbruch nel 1957.¹

Tale affermazione vale anche per l'ultima epoca dello sviluppo del diritto canonico iniziata con la promulgazione del Codice di diritto canonico della Chiesa latina. Il CIC/1983 è frutto del personalismo antropologico sviluppato dal Magistero della Chiesa di fronte ai totalitarismi statali negli anni trenta e approfondito dal Concilio Vaticano II che tratta in vari documenti di « persona » come categoria fondamentale dell'antropologia cristiana.² La Costituzione pastorale *Gaudium et spes* pose una pietra miliare nell'approfondimento del concetto della persona umana spiegando i suoi tratti caratterizzanti:³ « Dignitas igitur hominis

¹ G. Radbruch, *Der Mensch im Recht*, Göttingen 1957, 9: « Nichts ist so entscheidend für den Sinn eines Rechtszeitalters wie die Auffassung vom Menschen, an der es sich orientiert ».

² Concilium Oecumenicum Vaticanum II: Paulus papa VI una cum Concilii Patribus, Declar. *Gravissimum educationis*, 28 oct. 1965, Romae, apud S. Petrum: de educ. christ., in: AAS 58 (1966), 728-739; Idem, Declar. *Dignitatis humanae*, 7 dec. 1965, Romae, apud S. Petrum: de libertate religiosa, in: AAS 58 (1966), 929-946.

³ Cf. J. M. Serrano Ruiz, *Visión personal del matrimonio: cuestiones de terminología y de fondo para una*

requirit ut secundum consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione. Talem vero dignitatem obtinet homo cum, sese ab omni passionum captivitate liberans, finem suum in boni libera electione persequitur et apta subsidia efficaciter ac sollerti industria sibi procurat ».⁴

Nel capitolo sulla dignità della persona umana come immagine di Dio la Costituzione *Gaudium et spes* ribadisce che l'uomo è dotato di ragione, libertà, individualità nonché di integrità nei suoi vari aspetti. Tali caratteristiche della persona umana costituiscono gli elementi basilari di quell'antropologia che forma il fondamento imprescindibile per l'interpretazione della norma canonica.⁵

Dall'integrità dei vari aspetti fisici, psichici e spirituali della persona risulta la necessità di prenderla in visione da varie angolature utilizzando i metodi delle diverse scienze senza dimenticare l'antropologia filosofica e l'antropologia teologica perché tutte le altre scienze inclusa quella giuridica prendono l'uomo in considerazione soltanto sotto aspetti parziali. Le premesse antropologiche sbagliate producono delle conseguenze disastrose soprattutto per quanto riguarda:

- 1) il concetto del matrimonio come tale e specialmente del consenso;
- 2) il significato di psicopatologia;
- 3) il concetto della libertà e della responsabilità.⁶

La dottrina del Concilio Vaticano II sull'uomo porta ad un approfondimento degli apporti della filosofia scolastica, non al suo superamento, pertanto, la conoscenza della filosofia scolastica rimane necessaria per la retta comprensione della normativa canonica. È ovvio che tale corrente filosofica e teologica ha esercitato un influsso determinante sulla terminologia, sui concetti e sulla normativa canonica.

Il Concilio Vaticano II non ha abrogato, ma soltanto aggiornato l'antropologia già sviluppata dai maestri della scolastica sin dal medioevo. Alcune dottrine sono accettate da tutte le varie scuole⁷ che si sono sviluppate nel corso dei secoli nell'ambito della scolastica. Ad esse appartiene il principio del libero arbitrio.⁸ La libertà è collocata nella ragione. Le

relectura de las causas canónicas de nulidad, in: *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (XI): Estudios matrimoniales en homenaje al Rvdmo. Sr. D. Malaquías Zayas Cuerpo*, ed. por F. R. Aznar Gil, Bibliotheca Salmanticensis. Estudios, n. 166, Salamanca 1994, 20.

⁴ Concilium Oecumenicum Vaticanum II: Paulus papa VI una cum Concilii Patribus, Const. past. *Gaudium et spes*, Romae, apud S. Petrum: de Ecclesia in mundo huius temporis, in: AAS 58 (1966), 1037-1038, n. 17.

⁵ Cf. H. Schmidinger, *Der Mensch ist Person: Ein christliches Prinzip in theologischer und philosophischer Sicht*, Innsbruck-Wien 1994, 31-32.

⁶ Cf. G. Versaldi, *The Dialogue between Psychological Science and Canon Law*, in: Pontificia Universitas Gregoriana, *III Gregorian Colloquium* (Plymouth, USA 1-6 September 1986), Acts: Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation, coord. and ed. by R. M. Sable, Roma 1987, 38.

⁷ Si tratta soprattutto della scuola agostiniana, tomista, scotista e gesuita.

⁸ Cf. J. J. García Faílde, *Manual de psiquiatría forense canónica*, Bibliotheca Salmanticensis. Estudios n.

decisioni dell'uomo avvengono dopo un confronto tra vari valori rispettivamente beni. Questa valutazione dell'intelletto è chiamata dalla giurisprudenza « discretio », cioè scelta tra molteplici possibilità. L'uomo sceglie tra tali possibilità dopo un'attenta valutazione con il giudizio. Così il libero arbitrio si lascia ridurre secondo San Tommaso d'Aquino al « liberum iudicium ». ⁹

L'antropologia cristiana si fonda sulla divina rivelazione e la filosofia scolastica classica. Viene, però, arricchita dal contributo del Concilio Vaticano II nonché dalle acquisizioni recenti delle scienze umane. Tale antropologia nei suoi principi basilari costituisce il fondamento per le decisioni dei tribunali. ¹⁰ Come gli scolastici, che intrapresero continuamente degli sforzi per conciliare la verità razionale con le verità della fede, si richiede oggi un simile sforzo per l'integrazione dei progressi spettacolari delle scienze umane che possono contribuire notevolmente alla comprensione dell'uomo. Per superare le difficoltà del dialogo tra filosofia e teologia, le scienze umane devono rinunciare alla visione chiusa e totalizzante di alcune correnti che pretendono portare ad una spiegazione completa dell'attività umana e della sua motivazione. Il personalismo del Concilio Vaticano II, infatti indica un approccio teoretico e metodologico che supera la tradizionale definizione strutturale e statica della persona, sviluppata da Boezio e dal Tomismo che caratterizzò per secoli il modello contrattualista nel matrimonio ora aggiornato con una visione più dinamica ed esistenzialista dell'alleanza coniugale senza sostituire i principi sostanziali e duraturi dell'antropologia scolastica. ¹¹

Per giungere ad una sintesi corretta tra teologia e scienze umane che costituirà la base per il dialogo anche tra il diritto canonico con la psichiatria e la psicologia bisogna:

a) arricchire la visione classica della natura umana con le nuove scoperte della psicologia moderna;

b) inserire i risultati della psicologia e della psichiatria nel contesto della filosofia e della teologia. ¹²

Tra le acquisizioni centrali delle scienze umane bisogna numerare senza dubbio la scoperta dell'inconscio che non è legato né alla ricezione acritica della psicoanalisi in genere né al sistema freudiano in specie. L'inconscio consiste in una forza psicogenetica che è così

95, 2 ed., Salamanca 1991, 144.

⁹ Cf. Thomas Aquinas insegna: «...totius libertatis radix est in ratione constituta» (Idem, *Quaestiones disputatae de Veritate, quaestio 24, articulus 2, responsio*, in: Thomas Aquinas, *Opera omnia*, iussu impensaue Leonis XIII ed., tom. Iss., Romae 1882ss., 685).

¹⁰ Cf. J. J. García Faílde, *Manual de psiquiatría forense canónica*, 145.

¹¹ Cf. G. Ricciardi, *Il valore relazionale della persona fondamento dei cc. 1097, §2 - 1098*, in: Congresso Nazionale di Diritto Canonico XXV (1993, sett. 6-9, Belgirate - Stresa), *Atti del Congresso: Errore e dolo nel consenso matrimoniale*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Studi giuridici, n. 39, Città del Vaticano 1995, 2.

¹² Cf. G. Versaldi, *The Dialogue between Psychological Science and Canon Law*, 45.

profondamente radicata anche nella persona normale che penetra molte delle sue attività. Il suo influsso è duraturo.¹³

Bisogna, però, evitare che l'antropologia cristiana si trasformi in una sovrastruttura ideologica isolata dalla vita quotidiana.¹⁴ Proprio a causa della sua concretezza la visione personalistica accentuò la tensione tra l'istituto del matrimonio come tale e le circostanze concrete nelle quali l'alleanza tra due persone viene vissuta, cioè tra l'aspetto istituzionale e l'aspetto personale. Un avvicinamento a tali aspetti del matrimonio diventa possibile con una concretizzazione dell'aspetto istituzionale.¹⁵ In una visione personalista del matrimonio il ruolo principale spetta alla coppia singola che riempie di vita i concetti teologico-giuridici.¹⁶

Il CIC/1983 si basa decisamente sull'antropologia del Concilio Vaticano II, ma anche sul concetto di matrimonio cristiano da esso approfondito. Il can. 1057, §2, sottolinea la donazione vicendevole dei coniugi nel matrimonio « sese mutuo tradunt et acceptant » e nel can. 1055, §1, presenta l'elemento funzionale, dinamico e teleologico con le seguenti parole: «...quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt ». Siccome la parola « constituunt » presuppone un fatto, bisogna intendere tale espressione piuttosto nel senso di « ad constituendum » perché si tratta di qualcosa che deve essere realizzato sempre di nuovo nella vita futura.¹⁷

L'uomo non si dona nel matrimonio soltanto per quanto riguarda alcuni pochi aspetti della sua personalità, ma dona la persona nella sua integrità. È riduttivo intendere tale donazione soprattutto nel senso intellettuale come potrebbe indurre in errore la filosofia di Descartes, di Kant o di altri filosofi razionalisti che tengono conto soltanto della « rationabilis natura » dell'uomo trascurando ogni altro aspetto. L'uomo costituisce un'unità nonostante la diversità delle sue capacità, dimensioni, aspetti, forme di apparenza ed espressione esterna. L'uomo è persona nella totalità del suo essere.¹⁸

Il significato del matrimonio viene definito nella sua essenza come *consortium totius vitae*. Tale consorzio inizia con la donazione irrevocabile dei due coniugi, cioè parte da un

¹³ Cf. L. M. Rulla, *Anthropology of the Christian Vocation*, 2 voll., Roma 1986, vol. I, 79.

¹⁴ Cf. L. M. Rulla, *Anthropology of the Christian Vocation*, vol. I, 71.

¹⁵ Cf. J. M. Serrano Ruiz, *La nulidad del matrimonio ante los tribunales de la Iglesia. Momento de reflexión y análisis crítica*, in: *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (IV)*, Bibliotheca Salmanticensis: Estudios, n. 31, Salamanca 1980, 70.

¹⁶ Cf. M. López Aranda, *Los fundamentos de la incapacidad psicológica relativa como causa de nulidad matrimonial*, in: *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (X)*, Estudios matrimoniales en recuerdo de Mons. Miguel Aisa Goñi (1935-1991), ed. por F. R. Aznar Gil, Bibliotheca Salmanticensis: Estudios, n. 147, Salamanca 1992, 323.

¹⁷ Cf. Romanae Rotae Tribunal (RR), c. Colagiovanni, sent., 5 mart. 1991, in: *RRDec* 83 (1991), 140, n. 8.

¹⁸ H. Schmidinger, *Der Mensch ist Person*, 14: « Person ist er ausschließlich in der Gesamtheit seines Seins. Oder anders gesagt: Person ist er nur als der, der er ist, nämlich als vielschichtiges Wesen ».

atto di volontà con il quale i coniugi si donano a vicenda in modo irrevocabile.¹⁹ Il Codice, preceduto per alcune questioni dalla giurisprudenza rotale, ha realizzato il passaggio dal personalismo antropologico al personalismo giuridico, come osserva correttamente Giuseppe Ricciardi, facendo calare il sistema giuridico nella vita concreta e nella comunione ecclesiale, la cui cellula primigenia è la famiglia e la sua costituzione il matrimonio *in fieri*.²⁰

I principi del personalismo del Concilio Vaticano II hanno esercitato un notevole influsso sulla giurisprudenza della Rota Romana e degli altri Tribunali della Chiesa già nel periodo che va dal Concilio fino alla promulgazione del CIC/1983, su ciò che il Codice ha formulato nell'ambito del consenso matrimoniale. In quanto questi principi sono riconducibili al diritto naturale, le norme che ne sono state formulate sono retroattive. Alla loro più precisa conoscenza la giurisprudenza rotale ha contribuito considerevolmente. Un'ulteriore precisazione occorre ancora alla migliore definizione del *gravis defectus discretionis iudicii* (can. 1095, 2°) e delle *obligationes matrimonii essentielles* (can. 1095, 3°) che darà un orientamento ai Tribunali locali.²¹ Il compito interpretativo- evolutivo compete esclusivamente ai Tribunali della Sede Apostolica.²²

S. Em. Cardinal Mario F. Pompedda presenta come esempio per l'interpretazione evolutiva della normativa canonica il riconoscimento del *metus indirectus*, cioè di un timore che è indipendente dalla paura di colui che lo incute. Così il can. 1087 del CIC 1917 ottenne un nuovo significato. Il CIC 1983 ha colto il suggerimento della giurisprudenza rotale e formulato il can. 1103 riconoscendo il valore irritante del timore non consapevolmente incusso.²³ Un altro esempio per l'interpretazione evolutiva nella maggior parte dei sistemi giuridici riservata al legislatore ed esplicitamente respinto da alcuni uditori come Pinto Gómez è il nuovo significato che la giurisprudenza rotale ha conferito al can. 1083 del CIC 1917 a partire dalla famosa sentenza *coram Canals*²⁴ del 1970. Non si trattava d'una interpretazione meramente estensiva della norma, ma di un'interpretazione decisamente evolutiva in contrasto con la tradizione giuridica precedente in base ad un concetto d'uomo arricchito dal personalismo del Vaticano II. In questa ottica l'introduzione del can. 1097, §2, e del canone 1098 costituisce «più di una evoluzione». Si tratta di una « rottura, una discontinuità » che risponde alla domanda sul perché si è data rilevanza nel Codice del 1983 all'errore sulla persona ed al dolo. La rivoluzione comportò la liberazione del concetto di persona dagli stretti binari della fisicità e aprì un varco alla relazione interpersonale.²⁵ L'innovazione è dovuta

¹⁹ Cf. G. Versaldi, *The Dialogue between Psychological Science and Canon Law*, 38-39.

²⁰ Cf. G. Ricciardi, *Il valore relazionale della persona*, 2.

²¹ Cf. Ioannes Paulus Papa II, Alloc. *Sono molto lieto*, 26 ian. 1984, in: AAS 76 (1984), 648, n. 7.

²² Cf. J. Llobell, *La genesi della sentenza canonica*, in: *Il processo matrimoniale canonico*, a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1994 (Studi giuridici, n. 19), 709.

²³ Cf. M. F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Pontificia Università della Santa Croce. Monografie giuridiche, n. 6, Milano 1993, 23-24.

²⁴ Cf. RR, c. Canals, sent., 21 apr. 1970, in: RRDec 62 (1970), 371, n. 2.

²⁵ Cf. G. Ricciardi, *Il valore relazionale della persona*, 2.

all'approfondimento del concetto di persona operato dal Concilio Vaticano II²⁶ che convinse il legislatore del CIC/1983 a superare tali situazioni di grave ingiustizia con l'introduzione del can. 1098 sul dolo:²⁷ « Canon 1098 utique in christiano personalismo radicans videtur. Quin attenuet obligationem assumendi personalem responsabilitatem pro electionibus libere factis, dirigitur ad tuitionem libertatis personalis contra dolosam instrumentalizationem ex parte aliorum ».²⁸

Rimane da risolvere lo spinoso problema se il dolo è di diritto divino naturale o di diritto positivo ecclesiastico, dubbio sul quale il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi non si è pronunciato nonostante le richieste specifiche ricevute perché non ha ritenuto matura la questione, ancora troppo disputata per dare una risposta definitiva.²⁹ «Quare impraesentiarum satis sit notare duo argumenta in favorem theoriae quae pro retroactivitate stat: Imprimis omnia quae ad ipsummet consensum attinent immediate accedunt ad ius naturale seu primigenium matrimonii et essentiam foederis respiciunt, quae quamcumque regulationem positivam praecedunt, et illa ab hac supponuntur».³⁰ La giurisprudenza rotale ritiene il can. 1098 sul dolo prevalentemente di diritto positivo,³¹ mentre l'uditore Serrano sostiene la posizione opposta: «Alterum est quod ad normam can. 1057 – item referentis nec ex sese positive constituentis medulam coniugii – consensus sit traditio acceptatio quam personae de seipsis perficiunt; cumque talis traditio acceptatio nequeat fieri nisi per imaginem intentionalem quam unusquisque suam de alterutro alterutra habet; cumque tum dolus gravis tum error item gravis in qualitate personae funditus inficiant praedictam imaginem intentionalem, evidens videtur illa omnia quae medullam foederis graviter concutiunt eiusdem foederis nullitatem inducant».³²

²⁶ Cf. J. M. Serrano Ruíz, *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (XV), Bibliotheca Salmanticensis: Estudios n. 220, Salamanca 2000, 137.

²⁷ Cf. M. F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, 25.

²⁸ RR, c. Burke, 18 iul. 1996, in: *RRDec* 88 (1996), 539, n. 22.

²⁹ Cf. Pontificium Consilium de Legum textibus interpretandis, *Epistula*, 12 dec. 1986, in: *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 155 (1986), 482: « La Plenaria, tenuta in data 25 novembre u. s. , anche dopo gli ulteriori studi fatti successivamente alla Consulta, ha giudicato che la questione non è sufficientemente matura dal punto di vista dottrinale per dare un'interpretazione autentica ». Circa la questione della retroattività cf. anche M. Bardi, *Il dolo nel matrimonio canonico*, (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni di diritto ecclesiastico, n. 11), Milano 1996, 231-244.

³⁰ Cf. U. Navarrete, *Schema iuris recogniti de matrimonio: textus et observationes*, in: *Periodica* 63 (1974), 650.

³¹ Cf. RR c. De Lanversin, sent., 15 iun. 1989, in: *RRDec* 81 (1989), 435, n. 31; RR c. Bruno, sent., 19 nov. 1993, in *RRDec* 85 (1993), 674, n. 3; RR c. Stankiewicz, sent., in: *RRDec* 86 (1994), 64, n. 17; RR c. Ragni, 19 dec. 1995, in: *RRDec* 87 (1995), 719, n. 8.

³² RR, c. Serrano, 25 oct. 1996, in: *RRDec* 88 (1996), 650, n. 4. c. Serrano, *Decretum*, 28 maii 1982, in: *RRDec.*, 74 (1982), 314ss. ; cf. etiam J. M. Serrano Ruiz, *Visión personal del matrimonio: cuestiones de terminología y de fondo para una relectura de las causas canónicas de nulidad, apud Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (XI), Salamanca 1994, 38-41.

Anche l'*error determinans voluntatem* nel can. 1099 è frutto del personalismo del Concilio Vaticano II che prende in più attenta considerazione l'atteggiamento personale del singolo coniuge di fronte alla sacramentalità inscindibile dal patto coniugale tra due battezzati. Il can. 1099 concepisce l'eventualità di un errore circa la dignità sacramentale con effetto irritante non menzionato nel can. 1101, §2, sulla simulazione. Tale differenza portò allo sviluppo di due soluzioni per il consenso matrimoniale: una tradizione prevalente nella storia del diritto canonico fino agli anni ottanta afferma che l'esclusione della dignità sacramentale sarebbe concepibile soltanto nel caso della simulazione totale provata con certezza morale,³³ nonché una soluzione sviluppata dalla dottrina e giurisprudenza post-codificata che considera l'esclusione della sacramentalità come una fattispecie della simulazione parziale. La scuola tradizionale negò la possibilità di una esclusione della sacramentalità come simulazione parziale in quanto la sacramentalità non dipende dalla volontà del nubente, ma dalla volontà di Cristo. Panizo Orallo osservò che i Tribunali spagnoli inclusa la Rota della Nunziatura Apostolica a Madrid si sono confrontate sempre più frequentemente con libelli che propongono l'esclusione della sacramentalità come capo di nullità intendendo non la simulazione totale, ma una forma a se stante della simulazione parziale.³⁴ Certamente nessuna delle due scuole riconosce l'effetto irritante del consenso ad una mera mancanza di fede. Si ammette, però, in molti tribunali già l'esclusione della sacramentalità con atto positivo di volontà.³⁵ Il superamento del divario tra le due scuole richiederà degli studi approfonditi.

Il rispetto per la libertà di coscienza ha portato all'introduzione dell'abbandono della Chiesa con atto formale nel can. 1117 del CIC/1983. Il nuovo canone ha suscitato non pochi problemi nella sua interpretazione, tuttora irrisolti. Non esiste nessuna norma per la forma della celebrazione di tali matrimoni. Il CIC/1983 non prescrive esplicitamente neanche una forma pubblica, almeno in modo analogo al matrimonio misto (can. 1127, §2). La libertà dalla forma canonica include secondo Bruno Primetshofer³⁶ a norma del can. 1117 l'obbligo a qualche forma pubblica ed esclude, comunque, il ritorno al matrimonio clandestino come, invece, suggerivano altri autori.³⁷ Un secondo problema consiste nella difficile distinzione nel caso concreto tra la realtà oggettiva e la sua prova. L'abbandono con atto formale è un atto unilaterale che non ha bisogno della ricezione da parte di nessuno. Si tratta della volontà

³³ Cf. M. Gas i Aixendri, *Relevancia canónica del error sobre la dignidad sacramental del matrimonio*, Pontificia Universitas Sanctae Crucis: Facultas Iuris Canonici, Dissertationes: Series canonica 1, Roma 2001, 333-344.

³⁴ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, Madrid 2001, 159.

³⁵ Cf. S. Panizo Orallo, *El valor del matrimonio ante un posible rechazo de la sacramentalidad*, in: *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (XV)*, Pontificia Universidad de Salamanca, Bibliotheca Salmanticensis: Estudios 220, Salamanca 2000, 185.

³⁶ Cf. B. Primetshofer, *Die Formpflicht des durch formalen Akt von der Kirche abgefallenen Katholiken*, in: *De processibus matrimonialibus* 6 (1999), 114.

³⁷ Cf. J. M. Díaz Moreno, *El matrimonio de los católicos que han abandonado la Iglesia católica por un acto formal*, in: *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (XV)*, Pontificia Universidad de Salamanca, Bibliotheca Salmanticensis: Estudios 220, Salamanca 2000, 35.

di abbandonare la Chiesa in modo definitivo che è di difficile definizione e ancora più difficile prova. Manca ancora un sufficiente sviluppo della dottrina e della giurisprudenza.³⁸ L'uscita dalla Chiesa realizzata anno per anno da migliaia di cattolici nei paesi di lingua tedesca non va identificato con l'atto formale nel senso del can. 1117, anche se questa è tuttora la prassi nella giurisprudenza e nell'amministrazione di tale area. Con certezza si può parlare di atto formale se per es. l'autorità musulmana, induista o buddista comunica l'accettazione di un fedele ex-cattolico alla parrocchia cattolica e rispettivamente alla curia diocesana.³⁹ Per ovviare il problema si concede in molti paesi semplicemente un nuovo certificato di battesimo e si permette dopo una nuova celebrazione del matrimonio senza preoccuparsi dell'eccezione del can. 1117.⁴⁰ Per poter accedere a nuove nozze nella Chiesa si sono già presentati dei coniugi che sostenevano la nullità del loro matrimonio civile o in un'altra comunità ecclesiale sostenendo di aver simulato l'atto formale per cui non avrebbe mai raggiunto l'effetto previsto dal can. 1117. Non costituisce un atto formale a norma del can. 1117 l'abbandono forzato per timore incusso⁴¹ perché deve trattarsi di un atto libero e cosciente.⁴² Anche se alcuni autori chiedevano già l'abrogazione del can. 1117 secondo l'esempio di Papa Pio XII che abrogò il can. 1099 del CIC/1917 con un *Motu proprio* del 1 agosto 1948.⁴³ Il can. 1099 prevedeva un'eccezione dall'obbligatorietà della forma canonica per i figli dei non-cattolici che erano stati battezzati nella Chiesa cattolica senza mai ricevere un'educazione cattolica. È discutibile se l'esperienza ventennale con il can. 1117 CIC/1983 sia sufficiente per suggerire una soluzione così radicale. Per il momento occorrono senza dubbio ulteriori studi.

2. Il *bonum coniugum* come pilastro della concezione personalista del matrimonio

Il personalismo cristiano fu recepito e sviluppato dal Magistero soprattutto di fronte ai sistemi totalitari che si diffusero in Europa negli anni Trenta e Quaranta. Ciononostante il tentativo personalista di pareggiare il fine primario della procreazione e quello secondario del *mutuum adiutorium* dei coniugi (cf. can. 1012, §2, CIC 1917) fu condannato nel 1944 dal Sant'Uffizio.⁴⁴ Anche dopo il Concilio la giurisprudenza fece fatica ad accettare il *bonum coniugum* come elemento essenziale del matrimonio come dimostra la nota decisione del

³⁸ Cf. J. M. Díaz Moreno, *El matrimonio de los católicos*, 14.

³⁹ Cf. J. M. Díaz Moreno, *El matrimonio de los católicos*, 31.

⁴⁰ Cf. J. M. Díaz Moreno, *El matrimonio de los católicos*, 38.

⁴¹ Cf. C. I. Heredia, *El matrimonio de quienes abandonaron la Iglesia por un acto formal. A proposito de una reciente respuesta particular de la Santa Sede*, in: *Anuario Argentino de Derecho canónico* 4 (1997), 242; B. Primetshofer, *Die Formpflicht*, 106-108.

⁴² Cf. H. Schwendenwein, *Ab Ecclesia Catholica actu formali deficere*, in: *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 38 (1989), 54.

⁴³ Cf. Pius Papa XII, Litt. ap. mot. propr. dat., *Decretum*, 1 aug. 1948, ex Arce Gandulphi, abrogatur alterum comma paragraphi secundae can. 1099, in: *AAS* 40 (1948), 305-306.

⁴⁴ Cf. S. Congr. S. Officii, *Decretum*, 1 apr. 1944, de finibus matrimonii, in: *AAS* 36 (1944), 103.

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, *coram quinque Cardinalibus*, del 29 novembre 1975, che ritenne il *bonum personale coniugum* non attinente al fine estrinseco del matrimonio.⁴⁵ Solo immediatamente prima della promulgazione del nuovo Codice si giunse all'affermazione: « Bonum hoc esse elementum essenziale matrimonii “in fieri” passim admittitur » come risulta da una decisione *coram Pinto* del 19 febbraio 1982.⁴⁶

Il termine *bonum coniugum* è stato introdotto in modo immediato e unanime dai consultori nello schema del 1977 nell'allora can. 243, destinato a definire la natura del matrimonio e con lo scopo di esprimerne il fine e passò, immutato, alla formulazione definitiva del can. 1055. Esso si può definire come pilastro della traduzione della concezione personalistica del matrimonio e della nuova valutazione dell'amore coniugale sul piano del diritto.⁴⁷ Costituisce la novità di più profondo significato nella disciplina matrimoniale canonica istituita dal Codice del 1983.

La novità di questa realtà e la sua obiettiva complessità hanno tutt'oggi reso ardua la definizione e l'approfondimento dottrinale nonché la sua precisa ed univoca configurazione concettuale. L'accentuazione personalistica della « nuova » concezione matrimoniale canonica discende dalla struttura e dalla lettura antropologica del matrimonio e dipende sia dalla rinnovata concezione della Chiesa che dalla visione contemporanea dell'uomo e della donna.⁴⁸

Il nuovo Codice, ispirato dal personalismo cristiano, non ha né respinto né abbracciato la dottrina che equiparava le finalità primarie e secondarie del matrimonio astenendosi da un giudizio a riguardo. Ha potenziato la vecchia finalità secondaria del *mutuum adiutorium* trasformandola in *bonum coniugum*. Il *bonum coniugum* può essere ritenuto espressione giuridica dell'amore coniugale e della visione interpersonale del matrimonio.⁴⁹

La Rota trattava del problema del *bonum coniugum* prima della promulgazione del nuovo Codice in genere nell'ambito dello *ius ad vitae communionem* senza offrire una configurazione univoca. Neanche nel periodo postcodiciale la giurisprudenza rotale è giunta ad una concezione comunemente accettata. Pinto Gómez si è limitato nelle sue sentenze ai diritti concessi dai nubendi reciprocamente nella loro essenza allo *ius in corpus* e chiamava il *bonum coniugum* in una sentenza del 1983 «onere»⁵⁰ e nel 1986 una delle obbligazioni

⁴⁵ Cf. *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Sententia*, 29 nov. 1975, in: *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, coll. dig. notisque orn. X. Ochoa, vol. Iss. (Romae 1966ss.), vol. V, col. 7087-7096.

⁴⁶ Cf. RR, c. Pinto, 12 feb. 1982, in: *RRDec* 74 (1982), 64, n. 3.

⁴⁷ Cf. E. Montagna, *Considerazioni in tema di bonum coniugum nel diritto matrimoniale canonico*, in: *Il diritto ecclesiastico* 104 (1993), I, 663.

⁴⁸ Cf. R. Bertolino, *Gli elementi costitutivi del « bonum coniugum »: stato della questione*, in: *Congresso Nazionale di Diritto Canonico XXVI* (12-15 sett. 1994, Bressanone-Brixen), *Atti del Congresso: Il « bonum coniugum » nel matrimonio canonico*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano 1996, 9.

⁴⁹ Cf. R. Bertolino, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, 52-53.

⁵⁰ Cf. RR, c. Pinto, 27 maii 1983, Sent. 96/83, n. 4 [sentenza non pubblicata citata in: S. Villeggiante,

essenziali del matrimonio.⁵¹ La riduzione ad «onere» sembra inaccettabile in una visione personalista. Nemmeno il termine *totius vitae consortium* abbraccia tutto il contenuto del *bonum coniugum*: «...ita ut comprehendat nedum vitae coniugalis consortium, sed communionem totius vitae, ideoque et ad “bonum coniugum” indole sua naturali ordinatum. Etenim, formula “consortium coniugalis vitae”, in ordine ad conceptionem personalisticam matrimonii nimis restrictiva esse videtur».⁵² Per l'uditore Mons. Cormac P. Burke nessuna di tali espressioni costituisce una base sufficiente per lo sviluppo di un concetto chiaro di «bonum coniugum»: «Haec igitur notiones – “bonum coniugum”, “totius vitae consortium”, “ius ad communionem vitae” – non videntur sufficientem basim praebere ad analysim prosequendam circa possibilem relevantiam iuridicam amoris coniugalis. Forse progredi ultra possumus attendentes ad illam formam (quae singulari quidem modo nova apparet) quam can. 1057, §2, adhibet ad obiectum matrimonialis consensus definiendum...».⁵³

Di Felice considera il *bonum coniugum* come bene esistente al di là dei tre beni tradizionali e ammette che la sua esclusione possa essere ritenuta una forma a sé stante della simulazione parziale,⁵⁴ mentre Davino la considera in una sentenza del 23 aprile 1993 equiparabile alla simulazione totale.⁵⁵ Mentre la Rota si vantava negli anni Settanta di aver saputo precorrere con le sue decisioni la normativa sul *bonum coniugum*, essa ha emanato dopo la promulgazione del nuovo Codice rarissime volte una sentenza riguardante direttamente il *bonum coniugum* come capo autonomo di nullità del matrimonio.⁵⁶ Nell'anno giudiziario 2001 la Rota ha emesso solo due sentenze per esclusione del *bonum coniugum*, una delle quali negativa.⁵⁷

Il termine *bonum coniugum* compare più frequentemente nelle sentenze emanate per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.⁵⁸ L'oggetto dell'incapacità non è un *ius in corpus* nel senso di una mera capacità fisica. Lo *ius ad vitae communionem vel ad consortium totius vitae* comprende il diritto ad una relazione interpersonale e

Il bonum coniugum nella giurisprudenza postconciliare, in: Congresso Nazionale di Diritto Canonico XXVI (1994, sett. 12-15, Bressanone-Brixen), Atti del Congresso: Il « bonum coniugum » nel matrimonio canonico, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Studi giuridici, n. 40, Città del Vaticano 1996, 159].

⁵¹ Cf. RR, c. Pinto, sent., 30 maii 1986, in: *L'incapacitas (can. 1095) nelle « sententiae selectae coram Pinto »*, a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1988, 329, n. 4.

⁵² RR, c. Faltin, sent., 30 oct. 1996, in: *RRDec* 88 (1996), 674, n. 11.

⁵³ RR, c. Burke, sent., 16 ian. 1997, in: *RRDec* 89 (1997), 21, n. 21.

⁵⁴ Cf. RR c. Di Felice, sent., 19 iun. 1984, in: *RRDec* 76 (1984), 350, n. 5.

⁵⁵ Cf. RR, c. Davino, sent., 23 apr. 1993, n. 8. La sentenza non pubblicata è stata citata in: S. Villeggiante, *Il bonum coniugum nella giurisprudenza postconciliare*, 197.

⁵⁶ Cf. S. Villeggiante, *Il bonum coniugum nella giurisprudenza postconciliare*, 155.

⁵⁷ f. RR, *Relazione annuale* (anno giudiziario 2000/2001), Roma 2002, 16.

⁵⁸ Cf. ad esempio la recentissima sentenza: RR, n. 90/00, in: *Relazione annuale* (anno giudiziario 2000/2001), Roma 2002, 12.

all'integrazione vicendevole dei coniugi che appartengono imprescindibilmente al matrimonio.⁵⁹ La *traditio-acceptio* dello *ius in corpus* è stata completata dalla donazione reciproca delle persone; il matrimonio cristiano si concretizza in una relazione interpersonale. Spetta al canonista l'arduo compito di tradurre sul piano della validità giuridica quanto maggiormente assicura l'autenticità umana nel matrimonio.⁶⁰

3. Alcune osservazioni sull'incapacità relativa

Ogni singolo matrimonio forma una realtà storica unica, ma i fondamenti ontologici che sono comuni a qualsiasi matrimonio non vanno persi di vista. L'essenza del matrimonio come istituzione si realizza in ogni matrimonio concretamente vissuto,⁶¹ ma la validità del consenso va misurata con il parametro del matrimonio come istituzione definito nella sua essenza dalla normativa codiciale. Il vincolo che nasce non dipende dalle vicende sperimentate nella vita concreta dei coniugi. Se la validità del vincolo dipendesse dalle virtù personali nonché dall'indole, diventerebbe quasi impossibile determinare la validità o l'invalidità d'un matrimonio perché il vincolo sarebbe diventato una realtà meramente soggettiva. Bisogna sottolineare che l'incapacità di assumere consiste nell'incapacità di donare e ricevere la mascolinità e la femminilità in ciò che contiene di universale e duraturo.⁶² Una netta distinzione tra l'universale ed il contingente non sarà sempre possibile nel caso concreto.

Non si può negare che occorre la capacità di instaurare una relazione interpersonale per l'accettazione della consorte con le sue qualità positive nonché con i suoi difetti.⁶³ Tale capacità è un presupposto per la valida celebrazione delle nozze.⁶⁴ Per giudicare la sua presenza o la sua mancanza non ci si può accontentare di analizzare soltanto lo stato psichico di un singolo coniuge al momento delle nozze, ma bisogna tener conto dell'impatto dell'incontro tra le parti sul loro equilibrio psichico.⁶⁵ L'analisi dell'interazione tra i coniugi

⁵⁹ Cf. P. García Barriuso, *Matrimonio y divorcio hoy en España*, Madrid 1984, 53.

⁶⁰ Cf. R. Bertolino, *Matrimonio canonico e bonum coniugum*, 8.

⁶¹ Cf. H. Franceschi, *L'incapacità relativa: status quaestionis e prospettiva antropologico-giuridica*, in: Congresso Nazionale di Diritto Canonico XXIX (8-11 sett. 1997, Orvieto), Atti del Congresso: L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3), 134.

⁶² Cf. H. Franceschi, *L'incapacità relativa*, 135.

⁶³ Cf. R. Iran Woo, *Manic-depressive Psychosis and the Nullity of Marriage. A Canonical Study of an Incapacity for Marriage due to Manic-depressive Personality*, Pontificia Studiorum Universitas S. Thomae in Urbe, Facultas Iuris Canonici, Dissertatio ad Lauream, Roma 1994, 152.

⁶⁴ Cf. K. Rayappen, *Discretion in Marriage: Doctrine and Jurisprudence. A Study of Canon 1095, 2° with Special Reference to the Indian Context*, Pontificia Università Urbaniana, Facultas Iuris Canonici, Extractum ex dissertatione ad doctoratum, n. 98, Roma 1993, 63; P. L. Vela Nava, *La incapacidad relativa para el consentimiento matrimonial según el canon 1095 del CIC de 1983*, Pontificia Universitas S. Thomae in Urbe, Excerpta ex dissertatione ad Lauream, Romae 1990, 92. Sanson insiste sulla capacità di vivere la relazione interpersonale: «...must be capable of living out its interpersonal and procreative responsibilities if there is to be a true communion of life and love » (R. J. Sanson, *Jurisprudence for Marriage. Based on Doctrine*, in: *Studia Canonica* 10 [1976], 36).

⁶⁵ Cf. D. De Caro, *L'imaturità psico-affettiva nel matrimonio canonico*, in: *L'imaturità psico-affettiva*

permette una migliore conoscenza della personalità del singolo coniuge nonché delle sue capacità nell'ambito della comunicazione interpersonale, imprescindibili per il matrimonio inteso come relazione tra due persone. Ciascun coniuge costituisce una creatura di Dio originale e irripetibile per cui la singola persona con la sua struttura psichica va presa in considerazione nel contesto della relazione vissuta tra i due soggetti.⁶⁶ Bisogna, però, evitare la considerazione del matrimonio meramente dal punto di vista della coppia concreta che lo vive in un certo momento della storia, in gran misura indipendente dall'essenza del matrimonio come risulta dalla natura umana e che è, in fondo, di diritto divino. Non si può concludere considerando esclusivamente le vicende concrete vissute dai coniugi, che non esiste un'incapacità concreta dei coniugi in riferimento al matrimonio come tale, ma soltanto verso il proprio consorte scelto. La capacità o meno dei coniugi va valutata rispetto ad obblighi oggettivi, determinati dalla legge naturale nonché dal diritto positivo. Altrimenti non si potrà più parlare di un concetto di matrimonio con valore universale, ma soltanto caso per caso di qualità necessarie del singolo coniuge che si è sposato. Di fatto, il matrimonio viene sempre celebrato non in astratto, ma tra una coppia concreta. Proprio in tale scelta concreta della consorte consiste la libertà degli sposi non, però, nella determinazione degli obblighi e dei diritti che il coniugio comporta.⁶⁷

L'accettazione di una incapacità relativa contraddice il principio della certezza del diritto, per cui non esiste negli ordinamenti civili, anzi è proprio impensabile in tale contesto. Non si può prevedere con certezza che un lieve disturbo determini la persona a tal punto che non potrà mai migliorare e mai instaurare una relazione interpersonale almeno rudimentale senza cadere nel determinismo psicologico.

Una ragione dell'interpretazione frequentemente errata del can. 1095 consiste senz'altro nel significato poco chiaro delle espressioni *communitas vitae et amoris, relatio interpersonalis, amor coniugalis* e *bonum coniugum*.⁶⁸ Neanche del chiarimento del verbo *assumere* la giurisprudenza si è sufficientemente occupata. Alcuni tribunali hanno introdotto persino l'uso del verbo « adimplere », verbo del tutto alieno alla normativa matrimoniale canonica. Il legislatore ha scelto appositamente la parola « assumere » proprio per evitare che il matrimonio possa essere dichiarato nullo in base ad una incapacità sopravvenuta dopo le nozze.⁶⁹ La scelta del verbo « assumere » non impedisce che il contratto consensuale si

nella Giurisprudenza della Rota Romana, Studi giuridici a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, n. 23, Città del Vaticano 1990, 10.

⁶⁶ Cf. RR, c. Serrano, sent., 5 apr. 1973, in: *RRDec* 65 (1973), 327, n. 8.

⁶⁷ Cf. M. F. Pompèdda, *Annotazioni circa la «incapacitas adsumendi onera coniugalia»*, in: *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, Vita e pensiero, 2 voll., Milano 1984, vol. I, 523.

⁶⁸ Cf. F. Gil de las Heras, *La sacramentalidad del matrimonio y la incapacidad para asumir las obligaciones conyugales*, in: *Asociación española de canonistas, XIII Jornadas de la Asociación española de canonistas Actas: Derecho canónico a los diez años de la promulgación del Código*, Madrid 1993, 259.

⁶⁹ Cf. M. López Alarcón - M. C. Sánchez Abril, *La « incapacidad para asumir » como defecto del consentimiento*, in: *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (X)*, Estudios matrimoniales en recuerdo de Mons. Miguel Aisa Goñi (1935-1991), ed. por F. R. Aznar Gil, Bibliotheca

trasformi in un patto reale che comporta un obbligo all'adempimento degli obblighi essenziali. Se il soggetto ha la capacità di vincolarsi e non ha posto un atto positivo di volontà esplicitamente contrario, rimane validamente sposato anche se di fatto non adempie i suoi obblighi.⁷⁰

Nel contesto della relazione interpersonale coniugale compare non di rado l'espressione «compatibilità di carattere». La compatibilità dei coniugi viene addotta frequentemente anche nelle sentenze canoniche. Si tratta, però, d'un termine psicologico e, quindi, alieno dal linguaggio tecnico-giuridico. In base all'antropologia cristiana nonché al principio del comandamento fondamentale di amare tutti senza eccezione non si potrà parlare di un'incompatibilità veramente assoluta che rende la vita coniugale non soltanto difficile, ma realmente impossibile sin dal momento del consenso. Gli stessi psicologi dubitano del senso del concetto di compatibilità e di incompatibilità come suo contrario. Non si possono ritenere due persone innamorate al momento delle nozze necessariamente condannate ad odiarsi inevitabilmente qualche anno dopo senza cadere in un determinismo psicologico contrario all'antropologia canonica, ma anche allo stato attuale della scienza psicologica.⁷¹

In alcune sentenze compare come dubbio concordato addirittura l'incapacità a causa d'una incompatibilità di carattere. Tale capo di nullità è privo di ogni fondamento sia nella normativa sia nella scienza canonica sia nella giurisprudenza rotale. È basato sulla mera affermazione scientificamente infondata che nella diversità ossia incompatibilità dei caratteri dei coniugi si troverebbe la radice della incapacità di prestare un valido consenso.⁷² L'incompatibilità di carattere potrebbe soltanto aumentare le difficoltà concretamente sperimentate nel matrimonio.⁷³

Il termine dell'«essential incompatibility» viene utilizzato nel processo di divorzio. Senza prove psicologiche comunemente accettate si afferma che sarebbe di natura costituzionale perché incide in vario modo sulla struttura personale di ogni consorte. Se i coniugi sono affetti da tale incompatibilità non chiaramente definita non potrebbero mai realizzare la comunità di vita anche se avessero la migliore intenzione e accetterebbero ogni sforzo.⁷⁴

Salmanticensis. Estudios, n. 147, Salamanca 1992, 292.

⁷⁰ Cf. M. López Alarcón - M. C. Sánchez Abril, *La « incapacidad para asumir como defecto del consentimiento »*, 293-294.

⁷¹ Cf. RR, c. Burke, Chicagien., 12 dec. 1991, in: *RRDec* 83 (1991), 751, n. 11; RR, c. Burke, Devanporten., 17 apr. 1997, in: *Monitor Ecclesiasticus* 123 (1998), 62, n. 9: « Aliquem vero determinismum sapit sustinere duas personas, in momento nuptiali amore captas, inevitabiliter destinatas esse ad sese post decem vel viginti annos odio prosequendas. Difficile est visu (ac, autumamus, impossibili probatu) imitationem ita radicalem ab initio fuisse inevitabilem. Si mutatio reapse accidit, probabilius de quodam evitabili processu agebatur qui, ob defectum studii, abnegationis, humilitatis et orationis, vitatus non fuit ».

⁷² Cf. RR, c. Colagiovanni, Singaporen., 5 mart. 1991, in: *RRDec* 83 (1991), 138, n. 4.

⁷³ Cf. G. Zuanazzi, *Il dialogo tra canonisti e periti*, in: *Il diritto ecclesiastico* 104 (1993), 50.

⁷⁴ Cf. G. Lesage, *The « consortium vitae coniugalis »: Nature and Application*, in: *Studia Canonica* 6 (1972), 105.

È accettabile, invece, come frutto della ricerca psicologica che alcuni caratteri sono poco compatibili tra di loro per cui la loro unione è esposta a rischi maggiori. È esagerato, però, considerare la maggiore difficoltà come una impossibilità per giustificare un concetto dell'incapacità relativa che astrae da ogni psicopatologia. Occorre un trasferimento vigile e critico delle conoscenze psicologiche al campo canonico⁷⁵ già in base al principio dell'autonomia di ogni scienza. Un atteggiamento erroneo di due persone psichicamente sane non costituisce un' incompatibilità di carattere, tanto meno un'incapacità relativa.

Panizo Orallo afferma giustamente che un'incapacità giuridica di assumere l'obbligo alla realizzazione del *consortium omnis vitae* è concepibile soltanto in presenza di disturbi psichici che impediscono la donazione vicendevole delle parti sin dal momento del consenso. L'uomo sano tende alla empatia e non all'incompatibilità. La ragione che provoca la nullità deve essere presente al momento delle nozze altrimenti si tratterebbe di un divorzio e non più di una dichiarazione di nullità. Un ruolo centrale spetta in quel contesto all'impatto dell'inconscio sul comportamento della persona. Un giudizio non può essere effettuato in genere, ma soltanto nel singolo caso concreto.⁷⁶ La polarità è ancora di minore gravità rispetto all'incompatibilità. Un'estrema polarità di carattere tra i coniugi radicata nelle loro strutture di personalità può costituire un notevole ostacolo per la realizzazione della *communitas vitae*. La cosiddetta «Kollusionstheorie», la teoria della collusione nevrotica di coppia, sviluppata dallo psicologo svizzero Jürg Willi si basa su tale polarità estrema che può accentuarsi nella coppia se si verifica una forma di psicopatologia della reciprocità. Si tratta di una forma di collusione nevrotica che consiste, come ha affermato il noto psichiatra Bruno Callieri in una perizia rotale, di un gioco spesso inconscio delle parti sulla base di un conflitto insuperabile, legato alla fissazione su istanze conflittuali, che ne rendono inutili i tentativi intenzionali e concreti di superamento. Proprio nel caso della collusione nevrotica succede che la problematica psicodinamica e psicopatologica inerente alla collusione nevrotica si esprime nell'incastro della patocaratterologia di una delle parti con la caratterologia dell'altra. Non si sarebbe verificata, invece, nell'incontro con una personalità di diversa strutturazione caratterologica. L'autore della teoria della collusione nevrotica, Jürg Willi, si basa sul fatto che i coniugi cercano la soddisfazione collusiva di bisogni complementari. Secondo Jürg Willi si tratta nel caso della cosiddetta «Kollusion», di un'interazione tra le parti messa in scena con il loro assenso inconscio.

Non si tratta né di nevrosi né di un disturbo della singola personalità nel senso clinico. Si tratta soltanto di un legame collusivo tra di loro. Nasce un rapporto nevrotico tra i due, sebbene entrambi non siano affetti da nevrosi. Nella giurisprudenza dei Tribunali diocesani e metropolitani la nevrosi della relazione interpersonale tra i coniugi viene ritenuta a volte

⁷⁵ Cf. M. F. Pompèdda, *Incapacity to Assume the Essential Obligations of Marriage*, in: Pontificia Universitas Gregoriana, *III Gregorian Colloquium (Plymouth, USA 1-6 September 1986)*, *Acts: Incapacity for Marriage*, 206.

⁷⁶ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, 668-669.

causa dell'incapacità relativa. Sembra, però, inaccettabile parlare non solo di una difficoltà, ma d'una incapacità nel mero caso della polarizzazione tra caratteri diversi che non sono affetti da nessun disturbo, ma mettono in atto una relazione interpersonale che assume forme nevrotiche. Una tale interpretazione dell'incapacità non poggia sulla normativa canonica per cui è da ritenersi fuorviante. Succede in quei casi che un altro coniuge con una migliore capacità di integrazione polare sarebbe riuscito a compensare e a modificare le eventuali collusioni di coppia, anche in situazioni di pressioni e disagi esterni, provocati dal mutuo completamento inconscio per la soddisfazione dei propri bisogni. Si tratta, come ha affermato il noto psichiatra Callieri in una perizia, d'un ingolfarsi mutuo nella polarità dei contrasti. Non si può negare il valore scientifico della teoria della collusione nevrotica di coppia di Jürg Willi, sono però inammissibili le conseguenze deterministiche che alcuni Tribunali ne derivano riguardo alla capacità consensuale dei coniugi. Non si può negare che la collusione inconscia provoca delle difficoltà nella relazione coniugale, è, però, fuorviante concludere per una impossibilità dell'assunzione degli obblighi essenziali mancando nei singoli nubendi ogni forma di psicopatologia. La mera polarizzazione caratteriale che può causare una cosiddetta nevrosi del rapporto interpersonale non può essere addotta per giustificare una forma d'incapacità relativa avulsa da ogni sostrato patologico.

Non di rado è precisamente la diversità dei caratteri che produce un'attrazione tra gli sposi. La felicità di molti matrimoni si basa precisamente sul loro tentativo di formare una comunità ed integrare i contrasti. Tali processi includono lotte e tensioni nonché la riconciliazione susseguente e fallirebbero facilmente se i coniugi non si impegnassero per raggiungere una comunità di vita e d'amore.⁷⁷

I contrasti tra le parti non devono portare ad una confusione tra il matrimonio nullo ed il matrimonio infelice perché l'integrazione non dipende dall'incapacità dei coniugi, ma dal loro mancato impegno. La felicità coniugale non consiste nell'assenza di difficoltà, ma nel loro superamento, perché gli ostacoli nascono già al momento della scelta del consorte: almeno il 70% dei matrimoni vengono celebrati da persone di carattere differente perché l'uomo e la donna cercano il loro vicendevole completamento.⁷⁸

L'incapacità consensuale a norma del can. 1095, 3°, non può consistere neanche nella combinazione di due psicopatologie di lieve entità. Il *partner* può essere preso in considerazione soltanto in quanto ha contribuito a suscitare consciamente o inconsciamente dei sintomi di psicopatologia nel soggetto. Sarebbe, invece, fuorviante considerare l'incapacità di assumere come la somma di lievi disturbi dei singoli coniugi, come se due lievi disturbi insieme provocassero un disturbo grave con la conseguente nullità.⁷⁹

⁷⁷ Cf. RR, c. Burke, Chicagien., 12 dec. 1991, in: *RRDec* 83 (1991), 750, n. 10.

⁷⁸ Cf. RR, c. Pinto, Tolosana, 15 iul. 1977, in: *RRDec* 69 (1977), 404, n. 6.

⁷⁹ Cf. P. Bianchi, *Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio. XI: L'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3)*, in: *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995), 438.

È, invece, concepibile che l'incontro tra lo sposo e la sposa, l'instaurazione di una relazione interpersonale, collusiva o meno, porti alla luce un disturbo latente in una delle parti, che dopo una lunga fase subsindromica diventa manifesto. In tale caso non si tratta soltanto di una polarizzazione dei caratteri, ma di una singola persona già sofferente di un disturbo psichico subsindromico prima dell'instaurazione della vita comune e di un coniuge sano che a causa dell'interazione inconscia ha fatto scattare nella comparte sofferente dei meccanismi psicologici che hanno trasformato un disturbo privo di sintomi chiari in un disturbo con sintomi percepibili da parte di qualsiasi osservatore, esperto o meno.

4. Nuove sfide per il diritto di famiglia

La scienza canonistica tende a concentrarsi eccessivamente sulla patologia del consenso matrimoniale e dedica poco interesse e spazio al diritto della famiglia lasciando tutto il campo esclusivamente alla teologia pastorale nonché alla legislazione civile. Tra le altre scienze anche il diritto canonico deve dare il suo contributo a trovare delle soluzioni umane, cristiane e giuridicamente corrette per le crisi matrimoniali all'inizio del terzo millennio sempre più frequenti.

Non bisogna limitarsi alla patologia del consenso, ma difendere la famiglia dinanzi alle nuove sfide. I valori che costituivano la civilizzazione occidentale da secoli creando e conservando la coesione sociale si sgretolano progressivamente. Non si tratta soltanto della sostituzione di vecchie con nuove forme di coabitazione intima e sessuale tra persone di sesso uguale o di sesso diverso, ma anche di mutamenti fondamentali del contenuto di concetti tradizionali che hanno condotto alla perdita di punti di riferimento nella società, al nichilismo pratico, alla perdita dei riferimenti per la generazione ed educazione della vita umana, ad un'attrazione pericolosa per il nuovo nonché ad una tolleranza illimitata per qualsiasi forma di convivenza.

Il pluralismo dominante costituisce un pericolo perché tende a non usare più il termine « famiglia » al singolare, ma al plurale comprendendo così una grande varietà di possibili forme di coabitazione. La famiglia diventa oggetto di un desiderio generico da definirsi da ciascuno secondo il proprio gusto. La società contemporanea è giunta alla fine del monopolio della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia. Panizo Orallo stesso attribuisce la colpa per la crisi del matrimonio e della famiglia non soltanto a forze profane o anticlericali, ma anche agli stessi teologi.⁸⁰

La famiglia cristiana è attualmente non soltanto minacciata dall'istituzione del divorzio in ormai quasi tutti i paesi anche tradizionalmente cattolici, ma soprattutto dalle varie forme di unioni non coniugali. Tali forme originariamente rare di convivenza sono diventate in alcune regioni prevalenti. In Francia si contavano nel 1999 2.400.000⁸¹ coppie di fatto,

⁸⁰ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, 124-127.

⁸¹ Cf. Institut national de la statistique et des études économiques, *Bulletin* N. 624 (janvier 1999).

in Germania nel 2001 2. 113. 000.⁸² Il documento del Pontificio Consiglio per la famiglia del 26 luglio 2000⁸³ descrive le caratteristiche della comunità di vita tra persone di sesso diverso. La quindicesima Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia se ne è occupata nell'ottobre del 2002 giungendo alle seguenti conclusioni: « Succede spesso che gli Stati, responsabili del bene comune e della coesione sociale, alimentino essi stessi questo individualismo, dandogli espressioni legali, come, per esempio, il PACS (“ patto civile di solidarietà”) in Francia, che si presentano come alternative, almeno implicite, al matrimonio. E peggio ancora è quando si tratta di unioni omosessuali o lesbiche, che chiedono anche il diritto di adottare dei bambini. Così facendo, rendono precaria nella mentalità comune l'istituzione del matrimonio e contribuiscono, inoltre, a creare problemi che sono incapaci di risolvere. Il matrimonio, molto spesso, non è più considerato come un bene per la società, e la sua “privatizzazione” contribuisce a ridurre o addirittura ad eliminare il suo valore pubblico ».⁸⁴

La convivenza prolungata nonché l'esercizio della sessualità distingue le unioni di fatto da relazioni di mera amicizia da una parte e dalle relazioni intime, passeggere e promiscue dall'altra. I coniugi si riservano, però, il diritto di sciogliere la loro unione in qualsiasi momento. Ogni legame che vincola al di là della volontà spontanea dei due coniugi viene respinto. Un certo obbligo concordato alla fedeltà si limita al tempo della coabitazione. La pretesa di un loro riconoscimento giuridico vuole portare fino alla loro equiparazione con il matrimonio. Tali pretese non sono logiche in quanto le unioni di fatto vengono iniziate proprio perché non si vogliono assumere delle responsabilità e obblighi nei confronti della società ed, attraverso di essa, per i terzi. Mentre la società assume degli obblighi dinanzi alle unioni di fatto con il loro riconoscimento giuridico, i conviventi tentano di sottrarsi ai propri doveri.⁸⁵

Il legislatore civile nonché la giurisprudenza dei Supremi Tribunali d'Europa e degli Stati Uniti aprono passo dopo passo il cammino verso tali forme di convivenza, a scapito delle forme tradizionali di matrimonio e di famiglia. Uno dei numerosi esempi è la sentenza della Corte Costituzionale spagnola del 17 giugno 1999 con la quale venne respinto definitivamente un ricorso che 63 deputati presentarono contro la legge n. 35 del 22 novembre 1988 sulle tecniche della fecondazione artificiale. In riferimento all'art. 39, §1 della Costituzione spagnola che garantisce la protezione economica e giuridica della famiglia, la Corte Costituzionale affermò che la norma non comprende soltanto la famiglia basata sul matrimonio.⁸⁶

⁸² Cf. Statistisches Bundesamt, *Tabelle 5*, 2 maggio 2001.

⁸³ Pontificium Consilium pro Familiis, *Famiglia, matrimonio e «unioni di fatto»*, 26 iul. 2000, Civitas Vaticana, in: Paoline Editoriale, *Collana Magistero*, n. 296, Milano 2000.

⁸⁴ Pontificium Consilium pro Familiis, *Conclusioni della XV assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia: Pastorale familiare e coppie in difficoltà* (Roma, 19 ottobre 2002), in: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20021019_xv-plenary-conclusions_it.html (19 dicembre 2002).

⁸⁵ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, 57-58.

⁸⁶ Cf. Estado Español: Tribunal Constitucional, *Sentencia*, 17 giugno 1999, n. 116/ 1999, sobre técnicas de reproducción asistida, con commento: C. De Diego Lora, *Observaciones críticas a la sentencia del*

Così la Corte Costituzionale ha riconosciuto indirettamente anche altre forme di famiglia come le unioni di fatto che si sono sviluppate negli ultimi tempi e sarebbero da rispettare in una società pluralista. Si tratta d'una interpretazione evolutiva della costituzione spagnola. Secondo la Corte Costituzionale il contenuto ed il significato del concetto di famiglia si sarebbero semplicemente trasformati secondo le idee dei giudici costituzionali. Il concetto di famiglia comprenderebbe nella società moderna anche le unioni di fatto. Persino l'unione tra due omosessuali, in passato nascosta per vergogna, viene vissuta apertamente. In alcuni Paesi può avvalersi persino del riconoscimento giuridico. I rappresentanti delle associazioni degli omosessuali, come se non bastasse, pretendono la loro equiparazione al matrimonio.⁸⁷ Si tratta di difendere anche il nome dell'istituto matrimoniale, di distinguerlo nettamente dal matrimonio e di evitare che tali unioni vengano chiamate «matrimoni» nella legislazione civile.⁸⁸

Alle sfide presenti nella società occidentale si aggiungono le sfide delle varie culture in altre parti del mondo con le loro consuetudini e legislazioni matrimoniali che si trovano parzialmente in contrasto con la legislazione canonica. La normativa codiciale vale anche per loro nonostante le difficoltà concrete nella sua applicazione. Papa Paolo VI dichiarò il valore universale del principio *consensus facit nuptias* per tutte le culture presenti nel mondo: «...summum momentum habet in universa doctrina canonica ac theologica a traditione recepta, idemque saepe propositum est ab Ecclesiae magisterio ut unum ex praecipuis capitibus, in quibus ius naturale de matrimoniali instituto nec non praeceptum evangelicum innotuntur».⁸⁹

Ciononostante, l'appartenenza alla Chiesa dei coniugi provenienti dalle varie culture del mondo pone gravi problemi alla coscienza e all'intelligenza del giudice ecclesiastico: bisogna tener conto della cultura nella quale si svolge la vita coniugale, mentre vanno necessariamente applicate delle norme e concetti che provengono, sebbene non in modo esclusivo, dal mondo occidentale. Ciò vale soprattutto per il giudizio sulla validità del vincolo coniugale.⁹⁰ Una particolare incidenza si nota per le circostanze socioculturali nel giudizio circa la maturità minima per le nozze. Il diritto matrimoniale canonico tiene conto di tale differenza e permette alla conferenza episcopale in riferimento alla situazione locale di stabilire un'età minima più avanzata rispetto a quella prescritta dal Codice.⁹¹

pleno del tribunal constitucional 116/1999, de 17 de junio, sobre técnicas de reproducción asistida, in: <http://www.unav.es/canonico/IMA/FIMApres.html>, 31-41 (18 dicembre 2002).

⁸⁷ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, 83.

⁸⁸ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, 64.

⁸⁹ f. Paulus papa VI, Alloc. *Magna cum laetitia*, 9 feb. 1976, in: AAS 68 (1976), 206.

⁹⁰ Cf. M. F. Pompedda, *Indirizzo d'omaggio al Santo Padre*, in: *L'Osservatore Romano*, 22-23 gennaio 1996, 6.

⁹¹ Cf. P. A. Bonnet, *La capacità di intendere e di volere nel sistema matrimoniale canonico*, in: *Il diritto ecclesiastico* 107 (1996), 169.

Nell'ambito di tale interpretazione delle norme si può tener conto delle circostanze culturali di infirmare la norma con un'interpretazione estensiva. Le norme del Codice valgono per la Chiesa latina in tutte le culture fino ad un'eventuale abrogazione o deroga da parte del legislatore. Alcune di tali norme esprimono principi fondamentali del diritto matrimoniale e sono basate sul diritto divino immutabile e da applicare, quindi, ai cattolici di tutte le culture con l'unica eccezione dei cattolici orientali vincolati dalla normativa del Codice orientale. Inevitabile sarà l'influsso della mentalità dei giudici che influisce sulla procedura e sulle sentenze anche se le norme del CIC/1983 vengono universalmente osservate. Il processualista Geimer usa nel suo *Diritto internazionale civile* il termine «Rechtsklima» o «clima giuridico» per descrivere l'influsso della cultura giuridica prevalente in uno Stato sui modelli di pensiero in genere e sugli avvocati nonché sui giudici in specie.⁹² Il giurista inglese Frederic W. Maitland si è espresso nel modo seguente: « The forms of action we have buried, but they still rule us from their graves ».⁹³ Abbiamo sepolto le forme delle azioni, ma esse ci governano ancora dalle loro tombe. Comparando la giurisprudenza canonica dei paesi del *Common Law* con la giurisprudenza dei tribunali dell'Europa continentale notiamo qualche differenza nell'interpretazione e applicazione della stessa normativa codiciale dovuta alla mentalità ed all'orizzonte culturale diverso.

In un periodo di notevoli trasformazioni il matrimonio va visto nel contesto degli elementi imprescindibili basati sul diritto divino e sul diritto naturale, quindi nel contesto della sua immutabilità. Bisogna procedere ad una migliore conoscenza del diritto naturale circa il matrimonio, ma non si può pretendere di cambiare la sua natura adattandola alle esigenze dell'uomo moderno. Nel dibattito sui canoni del matrimonio al Concilio di Trento una delle principali questioni discusse era la possibilità o meno di invalidare i matrimoni clandestini celebrati senza osservanza della forma canonica. Non pochi teologi dubitavano di una tale potestà della Chiesa in presenza di un consenso naturalmente sufficiente. La materia e la forma nei sacramenti è di divina istituzione e forma l'essenza del sacramento. Mons. Giovanni Battista Castagna,⁹⁴ Vescovo di Rossano e Padre conciliare a Trento, manifestò le sue riserve di fronte al progetto di far entrare le solennità giuridiche che servivano per la prova dell'emanazione del consenso entrassero nella sua sostanza. Gli scrupoli presenti nelle relazioni di molti teologi e Padri conciliari al Concilio di Trento manifestano un profondo rispetto per la volontà di Dio che ha determinato la materia e la forma di tutti i sacramenti⁹⁵

⁹² Cf. *Internationales Zivilprozessrecht*, hg. von R. Geimer, Köln 2001, 33.

⁹³ L'espressione di Frederic W. Maitland, *The Forms of Action at Common Law: a Course of Lectures*, Cambridge 1976, 33.

⁹⁴ Mons. Giovanni Battista Castagna è stato Arcivescovo di Rossano nell'Italia meridionale dal 1553 al 1573 (cf. R. Ritzler - P. Sefrin, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, fond. da C. Eubel, 8 voll., Patavii 1908-1978, vol. 3, 304).

⁹⁵ G. B. Castagna: «...praesupposita habilitate personarum et vero consensu voluntario utrimque expresso, praesupposita materia et forma, quae in sacramentis divina institutione constituta sunt et quae dant essentiam sacramenti: non facile acquiesco, ut tale matrimonium irritetur propter defectum solemnitarum vel probationis, ita ut mutetur quodammodo rerum substantia, ut quod

in modo tale che il Magistero della Chiesa li potrà spiegare meglio senza essere autorizzato a cambiarle. Non si può negare l'opportunità dell'introduzione dell'obbligatorietà della forma canonica per la valida celebrazione delle nozze operata dai Padri di Trento, ma bisogna ricordare alla società odierna che già il matrimonio non sacramentale è definito nella sua essenza dallo stesso Creatore e sottratto all'umano arbitrio, tanto più il matrimonio tra due battezzati. Non è l'oggetto del consenso che deve adeguarsi agli uomini, ma l'uomo deve adeguarsi ad esso, se ne è capace. Questa capacità viene presunta fino a prova contraria in base al can. 1058 per tutti gli uomini.⁹⁶

È compito della legislazione e della giurisprudenza canonica difendere, in futuro, l'essenza immutabile del matrimonio fondato sul diritto naturale i cui principi perenni formano la base imprescindibile della normativa canonica e della giurisprudenza. Hervada mette a confronto l'apparente spaccatura tra l'immutabilità della legge naturale e l'apparente spontaneità dell'amore. In quanto il matrimonio risponde ad un principio costitutivo dell'essere umano, una sua inclinazione naturale, la struttura giuridica del matrimonio è determinata dalle esigenze inerenti alla sua struttura ontologica istituita da Dio nell'ordine della creazione. Il matrimonio non è semplicemente l'istituzione giuridico-sociale all'interno della quale si sviluppa la sessualità, ma è lo sviluppo della sessualità conforme alla struttura ontologica della persona umana in quanto incline all'unione con l'altro sesso.

Il fatto che tali principi sono perenni non impedisce un reale progresso nella loro conoscenza. Per tale motivo è centrale la trasparenza dell'argomentazione dei giudici nelle sentenze nonché la chiarezza nell'esposizione della dottrina canonica al pubblico per evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni dai giornali con articoli sul cosiddetto «divorzio cattolico».⁹⁷

Il matrimonio è basato su certi presupposti antropologici che costituiscono un'eredità universale dell'umanità e non possono essere abrogati piegandosi a mode passeggere. Gli studi e le sentenze che presentano in modo chiaro e univoco l'essenza del matrimonio contribuiscono alla difesa dei valori della famiglia basata sul matrimonio nel rispetto delle linee tracciate dallo stesso Creatore nel diritto naturale. I valori esposti dalla scienza e dalla giurisprudenza canonica aiutano ad arginare la presente confusione circa le istituzioni del matrimonio e della famiglia. La cultura occidentale all'inizio del terzo millennio porta

hucusque fuit ad probationem tantum et solemnitatem quandam, de cetero futurum sit de substantia, essentia et causa intrinseca unius sacramenti ecclesiae » (Relatio super canonibus de sacramento matrimonii et de clandestinis matrimoniis, 24 iul. 1563, in: *Concilium Tridentinum diariorum, actorum epistularum, tractatum nova collectio*, 13 tom., ed. Soc. Goerresiana, Friburgi Brisgoviae 1901-1938, tom. IX, 647).

⁹⁶ Cf. M. F. Pompedda, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in: *Quaderni dello Studio Rotale* 1 (1987), 63.

⁹⁷ Cf. S. J. Kelleher, *Divorce and Remarriage for Catholic? A Proposal for Reform of the Church's Laws on Divorce and Remarriage*, Garden City 1973; D. Sharp - L. Sharn, « Divorce – Catholic Style » *Raises Question of Honesty*, in: *USA Today*, vol. 15 (1997), No. 165 (8 may), 1-2.

all'estrema relativizzazione dei valori tradizionalmente connessi ad esse sotto il potente impulso delle emozioni e del consumismo. Un pluralismo nella giurisprudenza canonica lo aggrava.

Una delle conseguenze della relativizzazione dei valori è la diffusione delle unioni di fatto⁹⁸ e delle unioni registrate nei paesi dove la legislazione prevede tale forma di riconoscimento. Così si è giunti per la prima volta ad un regolamento giuridico per le unioni di fatto trasformabili in unioni registrate e la loro parziale equiparazione al matrimonio. L'unica soluzione per la protezione del matrimonio sarebbe di regolare alcune conseguenze riguardo alle unioni di fatto, specialmente a favore dei figli generati, senza elevare tali unioni ad istituzioni giuridiche.⁹⁹ Il pluralismo del concetto di famiglia è incompatibile con la normativa del vigente Codice di diritto canonico e mette in pericolo la base della società civile, che è la famiglia. Ovviamente, l'unità concettuale del matrimonio e della famiglia nel CIC/1983 non esclude il rispetto delle consuetudini e delle varie culture presenti nella Chiesa universale pur non in contrasto con l'ordinamento universale. Specialmente riguardo alla famiglia rimane ancora un ampio spazio per il diritto particolare, come di fatto avviene nei paesi del Medio Oriente con il cosiddetto statuto personale dei cattolici nonché la normativa sul fidanzamento, la preparazione alle nozze, i divieti, l'età minima per la lecita celebrazione, la separazione dei coniugi ecc.

Uno dei postulati sanzionati dal CIC/1983 riguardanti il diritto della famiglia è l'uguaglianza tra l'uomo e la donna (cf. can. 1135) che vale senz'altro per tutte le culture¹⁰⁰ sebbene non siano presenti nel diritto di tutte le altre religioni come nella *sharia* islamica.

Secondo la normativa del CIC i coniugi di tutte le culture sono soggetti ad obblighi da adempiere durante l'intera durata della loro vita coniugale: a) la fedeltà reciproca; b) l'impegno per il loro perfezionamento materiale e fisico; c) il perfezionamento spirituale; d) la coabitazione; e) la procura del benessere fisico e spirituale della prole nata. Proprio la struttura antropologica della persona comprende la paternità e la maternità dalla quale sorge il diritto

⁹⁸ Il legislatore riconobbe espressamente le unioni di fatto, ad esempio, per tutta la Francia: République française, *Loi, n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité*, in: *Journaux Officiels*, n°265 du 16 novembre 1999 page 16959 o nelle seguenti Comunità autonome della Spagna. Catalogna: *Ley 10/1998 de 15 de julio de uniones estables de pareja*, in: *Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña* n° 2687, de 23 julio 1998. Aragona: *Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas*, in: *Boletín Oficial de Aragón* n° 39, de 6 abril 1999. Navarra: *Ley Foral 6/2000 de 3 de julio para la igualdad jurídica de las parejas estables*, in: *Boletín Oficial de Navarra*, n° 82, de 7 julio 2000. Valencia: *Ley 1/2001 de 6 de abril por la que se regulan las uniones de hecho*, in: *Boletín Oficial del Estado* n° 112, de 10 mayo 2001. Isole Baleari: *Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables*, in: *Boletín Oficial del Estado* n° 14, de 16 enero 2002. Madrid: *Ley 11/2001 de 19 de diciembre, de uniones de hecho*, in: *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, n°Z, de 3 enero 2002. Asturias: *Ley 4/2002, de 23 de mayo, de parejas estables*, in: *Boletín Oficial del Principado de Asturias* n° 125, de 31 mayo 2002. Il testo di tutte queste leggi si può trovare nel website: Laboratorio Europeo sul Matrimonio e le Unioni Registrate - L. E. M. U. R., a cura di J. I. Alonso Perez.

⁹⁹ Cf. S. Panizo Orallo, *El matrimonio a debate hoy. Nulidades en el dos mil*, 56.

¹⁰⁰ Cf. J. Hervada, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Pamplona 2000, 376-383.

di ciascuno dei coniugi di avere figli nell'ambito dell'unione coniugale e l'obbligo di non impedire la procreazione, salvaguardando il diritto di regolare le nascite nell'ambito della procreazione responsabile.¹⁰¹ Paternità e maternità comprendono la partecipazione alla loro educazione (cf. can. 1136).¹⁰²

La legislazione matrimoniale del CIC/1983 non è abbondante. Bisogna ricordare, però, che oltre agli effetti civili regolati dalla legislazione civile di ogni stato (cf. can. 1059) la materia da regolare giunge ai limiti oggettivi in quanto né l'autorità civile né l'autorità canonica hanno il diritto di interferire in ogni aspetto della vita coniugale. L'intervento della Chiesa nell'ambito matrimoniale si limita alle norme che regolano i presupposti formali per l'alleanza matrimoniale, come la capacità e la preparazione dei coniugi alle nozze, il regolamento dei difetti di forma e dei vizi di volontà nonché la tutela della libertà dei coniugi, ed infine, la separazione dei coniugi, l'eventuale scioglimento del matrimonio rispettivamente la dichiarazione della nullità delle nozze nonché l'incidenza del matrimonio sulle relazioni giuridiche e le istituzioni.¹⁰³

5. Conclusione

Il personalismo cristiano non va confuso con il soggettivismo tanto seducente per la società del benessere. Per comprendere meglio la portata del personalismo cristiano per la genesi e l'interpretazione della normativa matrimoniale canonica non basta limitarsi allo studio dei numeri 48 a 52 della Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, ma bisogna tener conto anche del capitolo sulla dignità umana contenuto nella stessa costituzione quasi del tutto trascurato dalla scienza canonica. La scienza e la giurisprudenza canonica non devono limitarsi alla soluzione delle cause di nullità all'interno della Chiesa, ma devono contribuire con lo studio e con la giurisprudenza ad offrire un valido contributo alla società civile nella difesa dei valori universali del matrimonio fondato sul diritto naturale. Un attento studio ed una coerente applicazione della norma del CIC/1983 costituiscono un contributo a far comprendere alla società secolarizzata in occidente nonché ai popoli di più recente evangelizzazione i valori immutabili del diritto naturale per il matrimonio in genere e della divina rivelazione per il matrimonio sacramentale in specie.

¹⁰¹ Cf. Paulus Papa VI, Litt. encycl., *Humanae vitae*, 25 iul. 1968, ex Arce Gandulphi, de propagatione humanae proles apte ordinanda, in: AAS 60 (1968), 490-491, n. 14.

¹⁰² Cf. J. Hervada, *Una Caro. Escritos sobre el matrimonio*, 140.

¹⁰³ Cf. J. Hervada, *Una Caro. Escritos sobre el matrimonio*, 191-192.